



CONFINDUSTRIA CATANIA RASSEGNA STAMPA

23 GIUGNO 2014

DIRITTO DEL LAVORO

Assunzioni a tempo

VERIFICHE PROGRESSIVE

Prima va accertato il rispetto della legge e dell'accordo collettivo poi bisogna calcolare il limite massimo in relazione all'addetto

I RISCHI POSSIBILI

Chi avrebbe diritto a essere assunto ma viene scavalcato può chiedere il risarcimento del danno all'imprenditore

Nuovi contratti a termine: ecco il check-up del datore

Controlli e limiti da considerare prima di avviare il rapporto

IL QUESITO



La mia azienda, in passato, ha già fatto ricorso al contratto a termine. Ora, però, abbiamo la necessità di assumere nuovo personale (in alcuni casi anche a tempo indeterminato, ma in prevalenza con contratti a termine), dato che – fortunatamente, nonostante la situazione economica generale rimanga in una fase critica – abbiamo agganciato la prima fase della ripresa e stiamo ottenendo buoni risultati sul mercato. Come devo comportarmi nel caso specifico rappresentato da un ex dipendente che sarebbe felice di tornare a lavorare da noi? Dopo il Jobs Act, di cui tanto si parla, quanto può durare il nuovo rapporto? Se poi questo lavoratore mi servisse ancora, nell'eventualità che il ciclo positivo si allunghi e magari si consolidi, posso prorogare ulteriormente il contratto con lui? Faccio questa domanda perché mi risulta che ci siano dei limiti al numero di contratti a termine che si possono stipulare, ma non mi è chiaro quali siano e come si calcolino.

B.C. - CUNEO

pagine a cura di
Alberto Bosco
Josef Tschöhl

Posso assumere quell lavoratore con un contratto a termine? Devo indicare le ragioni? E se poi ne ho ancora bisogno? Dubbi davanti ai quali tanti datori di lavoro esitano, confusi dal susseguirsi delle disposizioni di legge.

In base alle norme contenute nel Dlgs 368/2001 – dopo le modifiche del Dl 34/2014 – va innanzitutto detto che il contratto a termine non può essere stipulato per sostituire lavoratori in sciopero o quando sia stata omessa la valutazione dei rischi. Al di là di questi casi-limite, salvo diverso accordo con il sindacato, il contratto a termine non si può stipulare nelle unità produttive in cui – nei sei mesi precedenti – siano stati effettuati licenziamenti collettivi di lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a termine. Il tutto sempreché non si tratti di sostituire lavoratori assenti, di assumere soggetti in mobilità o che il contratto abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi. Il divieto vige anche nelle unità produttive in cui siano posti in cassa integrazione lavoratori adibiti a mansioni cui si riferisce il contratto a termine.

Una volta, poi, che il dato-

re abbia deciso di assumere a termine e abbia superato lo scoglio dei "divieti", deve capire se il contratto, o la legge, gli consentono di farlo. Occorre leggere il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) al quale la norma demanda la possibilità di porre un tetto alle assunzioni a termine. Tuttavia, tale potere di veto non è assoluto. Esso, infatti, non può essere esercitato con riguardo ai contratti a termine conclusi:

- ❶ nella fase di avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai Ccnl, anche in misura non uniforme, con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;
- ❷ per ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, comprese le attività già previste nell'elenco allegato al Dpr 1525/1963;
- ❸ per specifici spettacoli o specifici programmi radiofonici o televisivi;



Peso: 64%

❶ con lavoratori di età superiore a 55 anni.

Se il contratto collettivo non prevede nulla, occorre compiere ancora un passaggio. Infatti, in assenza di restrizioni del Ccnl, possono subentrare quelle di legge. In pratica, se il datore di lavoro occupa da zero a cinque dipendenti, è sempre possibile stipulare un contratto di lavoro a tempo determinato. Negli altri casi, l'articolo 1 dispone che il numero complessivo di contratti a tempo determinato stipulati non può eccedere il limite del 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione.

Occorre, quindi, fare riferimento al numero dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno nel quale si vuole assumere. Se, per esempio, a quella data in azienda ci sono 50 dipendenti "senza data di scadenza", 10 è il numero di contratti a termine stipulabili, a prescindere dal fatto che, per esempio, il 3 gennaio del medesimo anno siano stati assunti altri 60 dipendenti a tempo indeterminato.

Se un lavoratore non è mai stato assunto in passato, una volta che nessun altro ex dipendente a termine abbia esercitato il diritto di prece-

denza, il datore può procedere, formalizzando l'assunzione per iscritto (patto di prova incluso), indicando la data di cessazione, informando per iscritto il neo-assunto del proprio eventuale diritto di precedenza e consegnandogli copia del contratto di lavoro. La durata massima, comprensiva di proroghe (massimo cinque) e rinnovi, è di 36 mesi.

Il discorso si fa invece più complesso se - come nel caso descritto dal quesito - un dipendente è già stato assunto in precedenza. Qui occorre fare una duplice verifica:

■ la prima è relativa al fatto che il lavoratore, pena la conversione del contratto a tempo indeterminato e fatta salva la presenza di una clausola contrattuale più favorevole, non può essere impiegato per più di 36 mesi nello svolgimento di mansioni "equivalenti", conteggiando anche i periodi di somministrazione a termine effettuati dal 18 luglio 2012: se, quindi, egli ha già lavorato 30 mesi in azienda, la durata massima residua è pari a sei mesi;

■ un'altra verifica è quella relativa alla durata del contratto appena scaduto: salvo che il contratto collettivo (anche aziendale) non consenta intervalli più brevi, occorre attendere almeno 10 o 20 giorni, a seconda che il preceden-

te rapporto abbia avuto durata, rispettivamente, pari o superiore a sei mesi. Anche in questo caso, la violazione delle pause è sanzionata con la trasformazione a tempo indeterminato.

Se il lavoratore è ancora in forza, perché il contratto non è ancora scaduto, ma già si sa che la sua prestazione si renderà ancora necessaria, il datore di lavoro può percorrere due strade: prosecuzione o proroga del rapporto.

Nel primo caso ci sono ancora 30 giorni se il contratto in corso è durato meno di sei mesi, e 50 giorni in tutti gli altri casi; se il rapporto prosegue, il lavoratore ha diritto a una maggiorazione della retribuzione del 20% per i primi 10 giorni e del 40% per tutti gli altri giorni. Attenzione, però: la durata di tutti i periodi di lavoro a termine non può superare i 36 mesi, più - in questa circostanza - altri 30 giorni di prosecuzione, con la maggiorazione retributiva citata.

Un'altra soluzione consiste nella possibilità di prorogare il contratto in essere (con apposito atto scritto), ma solo se il lavoratore vi consente e se si tratta della stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato stipulato a tempo determinato. In ogni caso, la durata del

contratto originario più quella della proroga non può comunque essere superiore a 36 mesi.

In deroga a questa durata massima, e se il Ccnl non prevede alcunché, un ulteriore successivo contratto a termine tra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga alla direzione territoriale del Lavoro, con l'assistenza di un rappresentante sindacale. La durata massima del contratto "in deroga" è stabilita a livello sindacale ed è, di solito, pari a otto mesi.

LE SOGLIE

Durata massima 36 mesi, se gli addetti sono più di 5, quelli a termine non devono superare la quota del 20% dei «fissi»



Peso: 64%

ATTENTI
A...

IL TETTO DA NON SFORARE

Dato che il legislatore ha previsto nuovi limiti numerici, che operano se il contratto collettivo non dispone nulla, bisogna fare attenzione a non avere "sfiorato" il tetto. In particolare, il datore che abbia in corso rapporti di lavoro a termine oltre il limite (massimo un lavoratore per datori di lavoro fino a cinque dipendenti; o il 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione negli altri casi), deve rientrare nei limiti entro fine 2014, salvo che un contratto collettivo applicabile in azienda (quindi anche un contratto aziendale) disponga in maniera più favorevole. In caso contrario, il datore di lavoro, dal 1° gennaio 2015, non può stipulare nuovi contratti a tempo fino al rientro nel limite indicato. Per tutte le nuove assunzioni a termine dal 20 maggio 2014, vanno rispettati i limiti, pena il pagamento della sanzione amministrativa, che, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata del rapporto, è pari al 20% della retribuzione (se vi è un solo lavoratore assunto in violazione del limite) e al 50% della retribuzione se vi sono due o più lavoratori assunti in eccesso.

Sette mosse per non sbagliare

Le regole principali da tenere presenti in tema di contratto a tempo determinato

1

COSA METTERE
PER ISCRITTO

Copia da consegnare entro 5 giorni
Fatte salve pochissime ipotesi, è sempre indispensabile che l'apposizione del termine risulti da un atto scritto, firmato dal lavoratore prima dell'inizio della prestazione. Nel contratto di lavoro dev'essere inserito un espresso richiamo al diritto di precedenza. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della

prestazione. La scrittura non è necessaria quando la durata del rapporto di lavoro, puramente occasionale, non sia superiore a 12 giorni. Anche un'eventuale proroga, concordata tra le parti e per la medesima attività lavorativa, deve risultare da atto scritto. Infine, nel caso di recesso prima del termine, anche il licenziamento (per giusta causa) va redatto in forma scritta, con l'indicazione dei motivi.

2

IL PATTO
DI PROVA

Recesso possibile senza preavviso
Il datore di lavoro può chiedere un periodo di prova. Secondo l'articolo 2096 del Codice civile, l'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, firmato prima dell'inizio del lavoro. Durante il periodo di prova ogni parte può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Nel caso in cui il contratto collettivo non

preveda una durata ridotta, si ritiene che la durata del periodo di prova debba essere riproporzionata rispetto a quella prevista per il contratto a termine, restando in ogni caso escluso che il periodo di prova possa avere una durata coincidente con quella dell'intero rapporto. Nel patto di prova vanno indicate le mansioni oggetto di valutazione, anche mediante riferimento al contratto collettivo.

3

TERMINE FISSO
O PER RELAZIONE

Due modalità per indicare la data
L'elemento caratteristico del contratto a tempo determinato è costituito dalla "data di scadenza" del rapporto, ossia dall'individuazione del momento in cui cesserà il rapporto di lavoro. Tale momento può essere individuato con riferimento a una data certa o al verificarsi di un determinato evento. Tale ultima situazione si verifica, in particolare, nel caso di un contratto a

termine stipulato per la sostituzione di un lavoratore o di una lavoratrice che si assenta (per esempio, per maternità). In tal caso, è possibile prevedere il cosiddetto doppio termine, inserendo nel contratto una frase del seguente tenore: «Lei è assunto a termine per la sostituzione del/la signor/a... presumibilmente fino al... e comunque fino all'effettivo rientro in servizio della persona sopra menzionata».

4

COME SI CALCOLA
LA DURATA

Computo per mesi e giorni
Le disposizioni del Dlgs 368/2001 fanno riferimento ora a tre anni, ora a 36 mesi e, in altri casi, ai giorni. Se il contratto a termine è stipulato dal 1° gennaio e scade il 31 dicembre, non vi sono problemi: la durata è pari a 12 mesi. Invece, laddove l'assunzione e/o la cessazione non coincidano con l'inizio o la fine del mese, occorre calcolare i periodi di lavoro secondo le

indicazioni che sono state fornite dal ministero del Lavoro nella circolare 13/2008, secondo cui 30 giorni sono l'equivalente di un mese. Per esempio, su due contratti a termine, di cui il primo di durata 1° gennaio-20 febbraio e il secondo 1° maggio-20 giugno, si avrà un totale di periodi lavorati pari a tre mesi (gennaio, maggio e 30 giorni equivalenti a un mese) e 10 giorni (residuo di giorni lavorati oltre i 30).

5

LA SOSTITUZIONE
PER MATERNITÀ

Contributi scontati nelle Pmi
Particolari disposizioni sono fissate per la sostituzione nel caso di maternità. L'articolo 4 del Dlgs 151/2001 prevede che l'assunzione di personale a tempo determinato e l'utilizzazione di personale temporaneo, in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo di maternità o paternità, può avvenire anche con anticipo fino a un mese

rispetto all'inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dal contratto collettivo. Non solo: nelle aziende con meno di 20 dipendenti, per i contributi a carico del datore che assume personale a termine in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento. Lo sgravio spetta fino al compimento di un anno di età del figlio.

6

LE REGOLE AD HOC
PER LA MOBILITÀ

Benefici in caso di conversione
Ai lavoratori assunti a termine dalla mobilità le regole del Dlgs 368/2001 non si applicano, salvo quanto previsto dagli articoli 6 (principio di non discriminazione) e 8 (computo dei dipendenti). Secondo l'articolo 8, comma 2, della legge 223/1991, i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto a termine di durata non superiore a 12 mesi. La quota di

contribuzione a carico del datore è pari a quella prevista per gli apprendisti. Se, in corso di svolgimento, il contratto diventa a tempo indeterminato, il beneficio contributivo spetta per altri 12 mesi e si aggiunge un contributo mensile pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore (da 12 a 36 mesi, a seconda dei casi). L'articolo 8 è stato abrogato dalla legge 92/2012 dal 1° gennaio 2017.

7

IL CONTRIBUTO
ADDIZIONALE

Pagamento extra ma «recuperabile»
Per i rapporti non a tempo indeterminato è dovuto un contributo extra, a carico del datore, dell'1,40 per cento. Esso non si applica (tra gli altri) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti, a quelli assunti per lo svolgimento delle attività stagionali ex Dpr 1525/1963, nonché, per i periodi dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di quelle

definite dagli avvisi comuni e dai Ccnl stipulati entro il 31 dicembre 2011. Il contributo è restituito in caso di trasformazione a tempo indeterminato, e anche se il lavoratore viene assunto entro sei mesi dalla fine del contratto a termine: in tal caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla fine del rapporto a tempo.



Peso: 64%

NORME
E CIRCOLARI**La direttiva Ue**

Direttiva Ue 28 giugno 1999, n. 70/1999

Attuazione dell'accordo quadro sui contratti a tempo concluso il 18 marzo 1999 tra le organizzazioni intercategoriale a carattere generale.

La riforma Fornero

Legge 28 giugno 2012, n. 92

L'articolo 1, comma 1, lettera a, precisa che la legge favorisce l'instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadisce il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato, cosiddetto "contratto dominante", quale forma comune di rapporto di lavoro.

Le regole di dettaglio

Dlgs 368/2001, modificato dal DL 34/2014, convertito in legge 78/2014

Forma del contratto a tempo determinato, casi particolari (dirigenti, stagionali), durata massima, proroghe, proroghe e rinnovi, casi vietati, limiti numerici di impiego, diritti del lavoratore e criteri di computo.

Le start-up innovative

DL 179/2012, convertito in legge 221/2012

Disposizioni di particolare favore per consentire l'instaurazione di rapporti a termine per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della start up innovativa.

I lavoratori in mobilità

Articolo 8 della legge 223/1991

I contratti a termine con lavoratori collocati in mobilità godono di una disciplina speciale. La durata massima è 12 mesi e il datore di lavoro versa solo la contribuzione apprendisti (10 per cento). Particolari benefici sono poi previsti se il contratto di lavoro viene trasformato a tempo indeterminato. L'articolo 8 sarà abrogato con decorrenza 1° gennaio 2017.

I dirigenti

Articolo 10, comma 4, del Dlgs 368/2001

In deroga alla durata massima di 36 mesi, è consentita la stipulazione di contratti di lavoro a termine, per non più di cinque anni, con i dirigenti, che possono comunque recedere trascorso un triennio, osservato il periodo di preavviso. Tali rapporti sono esclusi dal campo di applicazione del Dlgs 368/2001, salvi il divieto di discriminazione e i criteri di computo.



Peso: 64%

Contributi. L'Inps offre una possibilità in più ai datori in ritardo con i pagamenti

La domanda di rateazione sospende il Durc negativo

È determinante l'istanza nei 15 giorni di preavviso

Alessandro Rota Porta

■ L'Inps ha aperto uno spiraglio in più per i datori di lavoro che si trovano in difficoltà con il **versamento dei contributi**: il messaggio 5192 del 6 giugno è intervenuto infatti sulle regole della riscossione da parte dell'Istituto e, in particolare, sugli effetti del sistema del «Durc interno» in pendenza di dilazioni contributive.

Se c'è una situazione di irregolarità contributiva che comporta l'assegnazione dei 15 giorni come preavviso per regolarizzare la propria posizione (e quindi ottenere il «semaforo verde» all'interno del cassetto previdenziale, necessario per non perdere i benefici normativi e contributivi sul lavoro), la presentazione della domanda di **rateazione** consente di sospendere l'elaborazione del Durc, fino al termine di definizione della domanda (in sostanza, il semaforo giallo non si trasforma in rosso). Se la domanda di dilazione è già stata accolta, invece, il termine per l'elaborazione del Durc interno slitta alla scadenza assegnata per versare la prima rata.

Scaduti questi termini, sarà elaborato il Durc interno, con esito positivo o negativo (nel caso la dilazione non dovesse andare a buon fine).

L'Inps apre anche sulle situazioni in cui, per ragioni non imputabili al datore di lavoro, la rateazione sia stata avviata in ritardo, con rilascio di un Durc interno negativo, prevedendo che si possa ripristinare il «semaforo verde».

Le regole sulla rateizzazione contributiva in fase amministrativa (ossia per le partite debitorie non ancora iscritte nell'avviso di addebito) sono contenute nella circolare Inps 108/2013. Con questo intervento, peraltro, erano state unificate le modalità di attivazione delle dilazioni inerenti le diverse gestioni previdenziali (gestioni private, ex-Inpdap, ex Enpals).

Le procedure fissate per le istanze di dilazione hanno particolare importanza: se ben sfruttate, infatti, le rateazioni possono essere una valida via d'uscita dalle situazioni di difficoltà finanziaria e di crisi aziendale.

Rateazione ordinaria

Gli strumenti messi a disposizione dall'Inps sono due: la rateazione «ordinaria» e quella «breve», per i contribuenti che - in pendenza della prima - non riescano a far fronte al regolare versamento della contribuzione corrente, con il rischio di pesanti conseguenze.

Per l'accoglimento dell'istan-

za, il contribuente deve presentare un'unica domanda telematica, che comprenda tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le gestioni Inps: si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui il datore di lavoro ha ommesso il versamento dei contributi relativi a lavoratori dipendenti (gestione dipendenti) e a lavoratori parasubordinati (gestione separata). Prima di presentare l'istanza, dunque, bisogna conoscere la propria situazione debitoria, esaminando la posizione contabile tramite il cassetto previdenziale e contattando l'istituto nel caso emergano discordanze.

Nella domanda devono essere indicate tutte le partite debitorie, ripartite per le singole gestioni (modello Sc18). Queste potranno essere integrate con le partite delle quali il datore abbia avuto conoscenza dopo l'emissione del piano di ammortamento, purché maturate prima della presentazione della domanda di rateazione, perfezionando il parere favorevole dell'istituto sulla pratica.

L'Inps considera definito il piano di ammortamento nel momento in cui l'interessato versa la rata di acconto, entro il termine comunicato nel piano. Solo dopo questo passaggio potrà essere valutato il rilascio di un eventuale Durc.

Rateazione breve

La rateazione breve serve a sanare i mancati versamenti riferiti a periodi non superiori a tre mesi



Peso: 26%

per i datori di lavoro/commitment e a un trimestre/rata per gli autonomi. La durata della dilazione non può superare sei mesi (sei rate mensili). Il contribuente che si avvale di questo meccanismo, versando le sei rate richieste, manterrà il requisito della correttezza contributiva, evitando di far decadere la precedente rateazione.

È una strada percorribile an-

che quando la scopertura sulle partite correnti si riferisce a una gestione che non ha formato oggetto della rateazione principale: l'istanza va inoltrata alla sede Inps competente a gestire la contribuzione mensile/periodica regolarizzata con la domanda di rateazione breve.

Le regole

GLI ULTIMI CHIARIMENTI



01 | PIÙ TEMPO PER L'EMISSIONE

Con il messaggio 5192 del 6 giugno scorso, l'Inps ha precisato che nei 15 giorni assegnati dal preavviso di Durc interno negativo, la presentazione della domanda di rateazione sospende l'esito positivo o negativo del procedimento, fino alla definizione dell'istanza o fino al pagamento della prima rata (se la dilazione è già stata accolta).

L'ITER PER I DEBITI IN FASE AMMINISTRATIVA



01 | L'OGGETTO DELLA DILAZIONE

Possono essere rateizzati i debiti per contributi non versati alle scadenze di legge, debiti in fase amministrativa per i quali l'Inps deve ancora formare l'avviso di addebito.

02 | GLI OPERATORI COINVOLTI

I datori che operano con il sistema Uniemens e gli intermediari abilitati (consulenti del lavoro e professionisti) devono trasmettere le domande usando la funzionalità ad hoc all'interno del cassetto previdenziale aziende, denominata «Comunicazioni on-line», dopo aver analizzato la posizione debitoria e aver ricompreso le partite a debito inerenti tutte le gestioni previdenziali.

03 | LA RISPOSTA

L'Inps esamina la documentazione e verifica l'impegno del contribuente a regolarizzare la situazione debitoria: l'accoglimento o il diniego della domanda è comunicato al contribuente entro 15 giorni dalla presentazione. In caso di accoglimento della dilazione, è rilasciato il piano di ammortamento definitivo tramite Pec o via fax.

04 | LA TEMPISTICA DEI VERSAMENTI

Il pagamento della prima rata, tramite modello F24 (causale RCO1), va effettuato entro il termine indicato nel piano e perfeziona la dilazione; quello della seconda, entro 30 giorni dalla scadenza della prima rata. Le rate successive devono essere versate mensilmente, con modello F24.

LE CONSEGUENZE PENALI



01 | QUANDO SCATTA LA DENUNCIA

Se i debiti contributivi oggetto di istanza di rateazione contengono anche partite inerenti a quote a carico dei lavoratori trattenute sul Libro unico del lavoro ma non versate, anche se la dilazione può essere autorizzata, scatta la denuncia all'autorità giudiziaria, previa diffida sanabile entro 90 giorni dalla notifica. Il datore di lavoro potrà regolarizzare la propria posizione anticipando un numero di rate del piano di ammortamento sufficienti a coprire l'ammontare delle quote a carico dovute.



Peso: 26%

IMPRESE & LEGALITÀ

Ora va sciolto qualche nodo che ci soffoca

di **Lionello Mancini**

«Questo è un Paese incaprettato». L'immagine è cruda, ma a pronunciarla con sconsolata consapevolezza tutta siciliana, è un osservatore togato del "malato Italia". Da tempo la mafia ci risparmia cadaveri legati e, poiché la memoria degli italiani è cortissima, ricordiamo che l'«incaprettamento» è una forma particolarmente crudele di esecuzione consistente «nel legare dietro la schiena le mani e i piedi della persona con una corda che passa attorno al collo, in modo da provocarne la morte per strangolamento» (Treccani). Ed è proprio così che l'Italia rischia da tempo di auto-procurarsi un'asfissia letale.

Intorno al collo del Paese si serrano, con i nodi della crisi, quelli della corruzione e della criminalità organizzata. Fenomeni autarchici, questi ultimi. Ben visibili a tanti e che in tanti hanno (solo) detto per anni di voler combattere. Per prima, la politica rapace, che ha ingoiato miliardi su miliardi anziché utilizzarli per far respirare l'economia, selezionare una vera classe dirigente, spingere lo sviluppo e - infine - contrastare la crisi. Ma a stringere il cappio è stato anche un modo deresponsabilizzante e furbesco di incarnare l'impresa, un modo pronto a ungere invece che a concorrere; a chiedere aiuti e protezioni anziché attrezzarsi per prevalere sul mercato. Certo, non tutte le imprese hanno agito così, nemmeno quando per decenni l'unico modo di tenersi le mani pulite è stato rinunciare alle gare pubbliche per non sottostare ai "mandarini" onnipotenti dei capitolati da emergenza e ai loro faccendieri; come non tutti gli imprenditori si sono sempre piegati o accordati con i criminali, ma è un fatto che il Paese abbia dovuto aspettare la Sicilia del 2007 per mettere alla porta dalle associazioni i fiancheggiatori, rappresentati al pari delle persone perbene. E poco dopo - purtroppo - si è segnato il passo come

dimostrano Expo, il Mose, L'Aquila..., incartandosi sulla reputazione di quanti "semplicemente" violano i contratti, evadono il fisco, offendono l'ambiente.

Ma l'Italia incaprettata ha anche le mani legate dietro la schiena dalla burocrazia, una mostruosa invenzione che nei decenni ha avvelenato i pozzi, sfiancando ogni energia redditizia. Un insensato intreccio elettorale-sindacale che ha portato all'assurdo necessario di una legge che imponga allo Stato di pagare i suoi fornitori, che ha fatto esplodere la sanità, implodere la giustizia, premiato i sudditi ed emarginato i cittadini meritevoli. Proprio questi ultimi (la società civile, la cui esistenza deridono gli stessi maneggioni che l'hanno resa imbecille) rappresentano la muscolatura impoverita delle gambe del Paese che - ormai esausta - rischia di cedere, completando lo strangolamento.

Anche così si può raccontare una realtà da horror e perciò conviene andare alla sostanza: non c'è un minuto da perdere ed è esaurito il tempo di sognare che qualcun altro al nostro posto inventi un'azione fulminea e salvifica. Sarà bene, invece, che ciascuno si affacci secondo scienza e coscienza per tonificare la muscolatura civile del Paese e per allentare i nodi che lo stanno soffocando. Qualcuno lo ha capito, ha cominciato ad agire e stringe i denti in attesa di rinforzi. Ma il tempo stringe, proprio come un cappio attorno al collo.

ext.lmancini@ilssole24ore.com



Peso: 11%

Dai mini-bond alle soglie per le obbligazioni Più rimedi al credit crunch

■ Un poker di antidoti per curare il credit crunch e trovare alternative valide al canale bancario. Il governo Renzi mette in campo quattro strumenti. Due, già collaudati ma in continua evoluzione come il Fondo centrale di garanzia e i mini-bond, e altrettanti promossi dal «decreto competitività». Con regole più semplici per le obbligazioni

societarie e la possibilità di nuovi soggetti, come le compagnie di assicurazione, di erogare finanziamenti.

Bussi e Cappellini ► pagina 11

Le vie della ripresa
RISORSE ALLE IMPRESE

Un paracadute più ampio

Il «bollino» dello Stato viene allargato anche alle mini-obbligazioni

Non solo banche

Concessa alle compagnie di assicurazione la facoltà di poter erogare finanziamenti

Quattro antidoti al credit crunch

Fondo di garanzia e liberalizzazione dei prestiti tra le misure adottate dal Governo

Chiara Bussi

■ Un poker d'assi per rilanciare il credito e trovare alternative valide al canale bancario. Mentre la Bce prepara il «bazooka» per incoraggiare gli istituti a prestare denaro alle imprese a condizioni convenienti, il governo Renzi mette in campo quattro strumenti contro il credit crunch. Due, già collaudati ma in continua evoluzione, come il Fondo centrale di garanzia per le Pmi e i mini-bond, e altrettanti appena promossi dal «Decreto competitività»: una semplificazione delle regole per i corporate bond e la possibilità per le compagnie di assicurazione e le società di cartolarizzazione di concedere finanziamenti alle imprese.

La prima carta che il Governo intende continuare a giocare è il Fondo centrale di garanzia, il «bollino» pubblico rivolto alle imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito perché non dispongono, appunto, di sufficienti garanzie. Lo strumento esiste dal 2000 per sostenere le Pmi, ma ha cambiato pelle più volte e ampliato il raggio di azione per sostenere l'economia reale a tutto tondo: dai professionisti alle imprese femminili passando per le start up innovative. Fino alla possibilità di aprire un paracadute anche su portafogli di investimenti. Dalla sua creazione alla fine di marzo il Fondo ha coperto 346 mila operazioni per un importo totale di 55 miliardi, di cui 30 garantiti, e

un aumento delle operazioni del 92% nel primo trimestre.

È stato poi appena firmato dal ministero dell'Economia e delle Finanze e approderà nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale il «pacchetto mini-bond» che consente al Fondo di emettere garanzie anche per gli intermediari e le Sgr che sottoscriveranno mini-obbligazioni singole o portafogli. Una mossa che punta a incentivare l'utilizzo di questo strumento introdotto nell'agosto 2012 con il decreto Sviluppo, e che prevede per le società non quotate, anche Pmi, la possibilità di emettere obbligazioni. Finora sono approdati sul segmento Extramot Pro di Borsa Italiana, attivo dal febbraio 2013, 43 strumenti da parte di 37 società. Di essi sono 29 quelli al di sotto dei 50 milioni.

«I mini-bond sono un'opportunità interessante - sottolinea Alessandro Carpinella, partner Kpmg esperto di credito alle imprese - perché costringono le aziende a ridefinire la propria struttura organizzativa e a intervenire sul management oltre ad avere un grande ritorno di immagine e visibilità. I costi sono però ancora elevati rispetto al credito bancario».

Il «Decreto competitività» approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 12 giugno ha poi spianato la strada ad altri due strumenti. La prima mossa riguarda la semplificazione delle regole per i corporate bond, con l'elimina-

nazione dei due articoli del Codice civile che ne restringevano il perimetro. Meno lacci e laccioli, dunque, alla quotazione dei bond fuori dai mercati regolamentati e apertura alla sottoscrizione anche a investitori non qualificati. Non solo. La lotta al credit crunch passa anche per la liberalizzazione del credito. Con la possibilità, per compagnie di assicurazione e società di cartolarizzazioni di finanziare le imprese affiancando, almeno in un primo momento, le banche. Su questo aspetto ora la palla passerà alla Banca d'Italia per un parere e le circolari esplicative sui termini e le modalità delle comunicazioni periodiche. Mentre l'Ivass, l'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni, dovrà stabilire le condizioni e i limiti per la concessione dei finanziamenti. Secondo le prime stime l'effetto combinato delle due misure sarà un aumento del credito di circa 20 miliardi.

Potenzialmente, spiegano dal ministero dello Sviluppo economico, i due strumenti potrebbero



Peso: 1-2%, 11-35%

essere operativi una volta pubblicati in Gazzetta Ufficiale perché non necessitano di ulteriori provvedimenti attuativi. Anche se il nuovo ruolo delle società di assicurazione e di cartolarizzazione potrebbe richiedere tempi più lunghi di preparazione.

Gli addetti ai lavori apprezzano gli sforzi del governo, ma avvertono che non sarà una partita facile. «Il governo – sottolinea Alessandro Carretta, presidente di Aidea, l'Accademia italiana di economia aziendale – ha preso atto del fatto che il rapporto tra banche e imprese non sarà mai più come prima. Per questa ragione le

misure hanno un significato strutturale. Il giudizio è complessivamente buono. Si tratta però di condizioni necessarie ma non sufficienti per far ripartire il credito». Gli fa eco Carpinella: «Questi strumenti, che semplificano le regole del gioco e rendono il sistema italiano più avanzato – conclude – si rivolgono a una parte molto qualificata di imprese medio-grandi con struttura organizzativa, organizzazione contabile e management già in grado di costruire forme di finanza evolute. Campioni

del made in Italy a cui è affidato il compito di risollevare il Paese. Manca però una riflessione vera per le piccole imprese».

LE VALUTAZIONI

Secondo gli esperti, le misure hanno un carattere strutturale, ma si rivolgono alle aziende maggiori: serve più attenzione alle «piccole»

Le opzioni sul tavolo



FONDO DI GARANZIA



Raggio di azione più ampio
È operativo dal 2000 e ha cambiato più volte pelle ampliando la platea dei beneficiari: dai professionisti alle imprese femminili alle start up innovative.

Le prossime novità
È stato firmato dal ministero dell'Economia e approderà a breve in Gazzetta Ufficiale il «pacchetto» che consente al Fondo di emettere garanzie anche sui mini-bond

MINI-BOND



Obbligazioni per i «piccoli»
Introdotti con il «Decreto Sviluppo» nell'agosto 2012, prevedono per le società non quotate, anche Pmi, la possibilità di emettere obbligazioni. Dal febbraio 2013 è attivo il segmento dedicato ExtraMot Pro di Borsa Italiana.

I nodi da sciogliere
Lo strumento dà una spinta virtuosa alle aziende in termini di governance. I costi sono ancora troppo alti.

CORPORATE BOND



Meno vincoli
Il «Decreto competitività» ha reso più semplici le regole per le obbligazioni societarie. Meno vincoli alla quotazione di bond fuori dai mercati regolamentati e apertura della sottoscrizione anche a investitori non qualificati.

Le tappe successive
La misura non prevede provvedimenti attuativi ed entrerà in vigore una volta pubblicata in Gazzetta Ufficiale

STRUMENTI ALTERNATIVI



Liberalizzazione del credito
Possibilità per le compagnie di assicurazione e società di cartolarizzazione di svolgere attività di concessione di finanziamenti alle imprese

Le prossime tappe
La Banca d'Italia dovrà disciplinare i termini e le modalità per la trasmissione delle comunicazioni periodiche delle compagnie assicurative. L'Ivass dovrà stabilire le condizioni e i limiti operativi per l'erogazione



Peso: 1-2%, 11-35%

Decreto Irpef. Obbligo di aggregazione

Per gli appalti rischio di blocco generalizzato

Alberto Barbiero

■ **Gli appalti dei Comuni non capoluogo** rischiano un blocco temporaneo per via delle nuove norme che li obbligano ad acquisire lavori, servizi e forniture mediante modelli di gestione aggregativi e impediscono di effettuare procedure autonome (si veda anche *Il Sole 24 Ore* del 20 giugno).

L'Anci ha lanciato l'allarme per voce del suo presidente, Piero Fassino, evidenziando le problematiche che si vengono a determinare con la riformulazione dell'articolo 33, comma 3-bis del Codice dei contratti, intervenuta con la legge di conversione del Dl 66/2014. Con la nuova regola i Comuni non capoluogo sono infatti obbligati a utilizzare una delle soluzioni prefigurate dalla disposizione, potendo scegliere se ricondurre lo sviluppo delle loro gare ad un'Unione (se esistente), ad una centrale di committenza, alla stazione unica appaltante o ad una gestione associata, unendosi con conven-

zione ad altri Comuni (anche uno solo).

L'unica possibilità per i Comuni di operare autonomamente è il ricorso alle convenzioni centralizzate e agli strumenti elettronici di acquisto gestiti messi a disposizione da Consip e dalle centrali di committenza regionali.

La disposizione presenta profili applicativi complessi, perché vincolando i Comuni non capoluogo allo sviluppo delle procedure di gara con i modelli aggregativi, li obbliga, per ciascuna opzione individuabile, a realizzare dei passaggi organizzativi preliminari molto impegnativi.

Qualora infatti due o più enti decidano di costituire una gestione associata in base all'articolo 30 del Tuel, la convenzione deve essere approvata dai rispettivi consigli comunali, nonché, successivamente, deve essere costituito l'ufficio unico e deve essere attivata. È ipotizzabile che un simile percorso non possa essere attuato in meno di 20-30 gior-

ni, rimanendo ferma in questo periodo l'attività di affidamento di lavori (non acquisibili mediante convenzioni centralizzate o Mepa, come invece può avvenire per i servizi e i beni).

Qualora un ente intenda procedere da solo, si vedrà vietare l'acquisizione del Cig da parte dell'Autorità, secondo la previsione inserita dalla legge di conversione.

La rigidità della norma è accentuata dalla mancanza di eccezioni applicative per gli affidamenti di modesto importo, com'era invece previsto nella disposizione previgente, che consentiva le acquisizioni con procedure in economia sino a 40 mila euro.

I singoli Comuni non capoluogo vedono peraltro inibita anche la possibilità di dar corso autonomamente a procedure derogatorie, quali gli affidamenti di servizi non sociali e di forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria a cooperative sociali di tipo B (articolo 5

della legge 381/1991), oltre agli affidamenti di lavori urgenti e di somma urgenza (in base agli articoli 175 e 176 del Dpr 207/2010).

Dubbi sull'operatività singola dei Comuni si hanno anche per l'acquisizione di servizi mediante il convenzionamento con organismi di volontariato o di promozione sociale, nonché con le associazioni sportive dilettantistiche.

IL PERIMETRO

I Comuni non capoluogo devono associarsi o ricorrere a centrali di committenza per ogni affidamento



LA PAROLA
CHIAVE

Convenzioni

- L'articolo 30 del Testo unico enti locali prevede che gli enti locali possano stipulare tra loro convenzioni per svolgere in modo associato alcune funzioni o servizi. Le convenzioni possono prevedere anche uffici comuni con personale in distacco dagli enti partecipanti. Le convenzioni vanno approvate dai Consigli degli enti interessati



Peso: 12%

Meno rischi se non si rispetta la direttiva Sanzioni da «Patto»: ecco perché i Comuni non pagano le fatture

■ La fattura può attendere. Anche 12 anni, se a pagare è un'amministrazione pubblica alle prese con il Patto di stabilità. All'ente locale, infatti, conviene dilazionare anche per 12 anni, rispetto al saldo immediato che deriva dallo sfioramento del Patto. In caso di ritardo, infatti, la direttiva pagamenti (sulla quale la Ue ha appena aperto una procedura di infrazione contro l'Ita-

lia) prevede «solo» una mora dell'8% mentre chi paga e sfiora si vede tagliare i trasferimenti di un importo pari al pagamento.

Intanto la massa di fondi bloccati dal Patto ha raggiunto quota 8,5 miliardi.

Uva ► pagina 9

Pubblica amministrazione

I DEBITI

Penalità minime

Chi non onora in tempo le fatture deve versare «solo» l'8% di mora

Il tesoretto

Nelle casse locali ci sono 8,5 miliardi bloccati dai vincoli europei

Per gli enti locali il «dilemma» dei pagamenti

Violare il patto di stabilità espone a sanzioni più alte rispetto alla direttiva

PAGINA A CURA DI
Valeria Uva

■ Patto di stabilità batte ritardi nei pagamenti 12 a 1. Ma in palio non c'è alcuna coppa. Anzi, la vittoria è amara, soprattutto per le imprese, costrette ad attendere il saldo di una fattura dalle amministrazioni pubbliche, comprese quelle che hanno in cassa i soldi per pagare, ma non possono farlo. Pena, appunto, le temibili sanzioni per chi viola il patto di stabilità interno.

Queste sanzioni sono 12 volte più pesanti di quelle approntate dalla direttiva pagamenti per

i ritardatari. Se l'Italia deve fare ora i conti con Bruxelles, che ha appena aperto una procedura di infrazione per i ritardi nei pagamenti (si veda Il Sole 24 Ore del 18 giugno), dunque, uno dei motivi è anche legato alle sanzioni. Già, perché come sanno bene gli enti locali posti tutti i giorni di fronte al dilemma, si rischia molto di più a pagare che a non pagare.

Quanto? Ebbene, prima di eguagliare i due diversi tipi di sanzione ci vogliono ben 12 anni. In altre parole, per un ente locale è preferibile non pagare l'impresa per 12 anni e versare

ogni anno la mora indicata dalla direttiva pagamenti piuttosto che saldare subito il dovuto e sfiorare il patto. Soltanto all' (improbabile) raggiungimento del tredicesimo anno di ritardo il



Peso: 1-4%, 9-36%

«conto» si pareggia. I calcoli li ha fatti l'Ance, l'associazione dei costruttori, che ha messo sui due piatti della bilancia le due normative (si veda anche la scheda a fianco).

Il punto centrale è che se l'ente blocca il pagamento, secondo la direttiva (recepita in Italia con il Dlgs 192/2012) dovrà soltanto versare gli interessi legati al tasso Bce (oggi sceso allo 0,15%) maggiorati da interessi di mora pari all'8%. Per ogni 100 euro non pagati, quindi, si pagheranno 8,15 euro. Se al contrario l'ente ha già raggiunto il tetto massimo di uscite (il cosiddetto obiettivo di Patto) e decide comunque di onorare il debito versando i 100 euro, l'anno successivo si vedrà tagliare i trasferimenti per la stessa cifra: per ogni 100 euro pagati, cioè, ci

saranno 100 euro in meno ricevuti. Ovvio che tra le due situazioni non c'è partita. E lo dimostrano anche i dati ufficiali del Mef: a oltre un anno dal varo dall'operazione sblocca-debiti, che per partire ha avuto bisogno proprio di allentare il Patto, sono solo 23,5 i miliardi di debiti onorati, meno di un terzo dei 75 miliardi stimati da Bankitalia.

In più, la «multa» di importo equivalente non è l'unica conseguenza a cui va incontro chi sfiora il patto. Ce ne sono altre quattro, altrettanto pesanti. Le ha ricordate la Ragioneria dello Stato con la circolare n. 6/2014: si va dal blocco totale delle assunzioni (compresi gli interinali e i collaboratori) al divieto di contrarre mutui per finanziare nuove opere pubbliche, fino al limite alle spese correnti, parame-

trato sull'ultimo triennio. Senza contare che gli amministratori che sfiorano pagano in prima persona con un taglio del 30% alle indennità. Ogni euro di debito non pagato, poi, significa un euro di deficit risparmiato e contribuisce così al rispetto formale del parametro deficit/Pil al 3 per cento.

E infatti in pochi osano sfiorare. L'ultimo aggiornamento dei costruttori parla chiaro: in casa Comuni e Province hanno 6 miliardi, bloccati dal patto di stabilità interno (si veda la cartina accanto). Soltanto in Lombardia il «tesoretto» oltrepassa il miliardo di euro (1,2 miliardi per l'esattezza). A questi si aggiungono i 2,5 miliardi di euro fermi nelle casse delle Regioni. In tutto 8,5 miliardi congelati. «Un macigno» secondo il presi-

dente Ance, Paolo Buzzetti, che da anni chiede l'allentamento dei vincoli contabili. I costruttori sono tra i più penalizzati, perché i pagamenti delle opere pubbliche sono «in conto capitale» e soffrono di tutti i limiti del patto. Per questo motivo, per Buzzetti «è fondamentale sostenere il Governo nella sua battaglia in Europa per porre fine all'austerità assoluta».

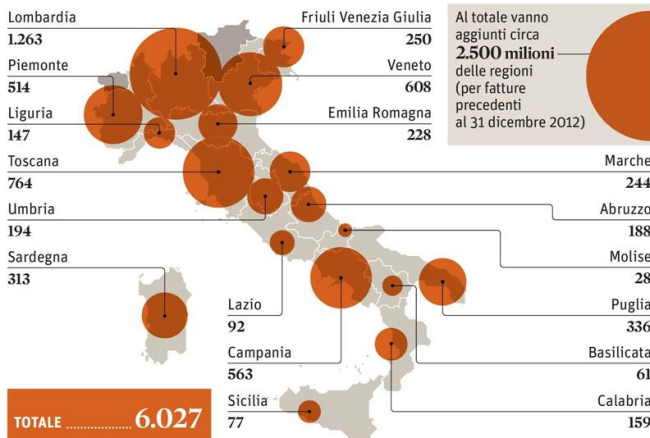
LE CONSEGUENZE

Il Comune che onora il debito subisce un taglio di importo equivalente alle somme versate al fornitore

Gli effetti

Le risorse inutilizzabili

Ripartizione regionale dei fondi bloccati dal patto in Comuni e Province (importi in milioni)



IL DILEMMA DELL'ENTE LOCALE

Le ricadute per un Comune che ha già raggiunto gli obiettivi di Patto (ovvero ha speso tutto il plafond assegnato) e riceve una fattura da un'impresa per un importo di 500mila euro: il Comune deve decidere se pagare la fattura e sfiorare il Patto, oppure non pagare e violare la direttiva pagamenti

SE SI VIOLA IL PATTO DI STABILITÀ

Se l'ente locale decide di pagare la fattura, sfiorando il patto di stabilità, subisce queste conseguenze:

- riduzione del fondo di solidarietà comunale e sperimentale di riequilibrio per un ammontare pari alla differenza tra obiettivo di patto e importo pagato;
- limite agli impegni di parte corrente, che non possono superare l'importo annuo medio degli stessi impegni nell'ultimo triennio;
- stop all'indebitamento per investimenti: non più mutui o leasing finanziario per realizzare opere pubbliche;
- divieto di assunzioni, compresi interinali, precari e collaborazioni;
- riduzione di indennità di funzione e gettoni di presenza degli amministratori del 30% rispetto all'ammontare al 30 giugno 2010

LE SANZIONI

Se l'ente locale riceve la fattura di 500mila euro a giugno 2014, quando ha già raggiunto il tetto di spesa indicato tra gli obiettivi del Patto, e decide di pagarla lo stesso, nel 2015 subirà un taglio del fondo pari a 500mila euro. A questa sanzione si aggiungono le altre conseguenze negative indicate a sinistra

SE SI VIOLA LA DIRETTIVA PAGAMENTI

Se l'ente locale decide di non pagare la fattura, rispettando il patto di stabilità, subisce queste conseguenze:

- in base alla direttiva pagamenti (in Italia recepita con il Dlgs 192/2012) sull'importo della fattura deve pagare gli interessi annui pari al tasso Bce (attualmente 0,15%) maggiorato dell'8%;
- agli interessi si aggiungono anche 40 euro di indennizzo una tantum ed eventuali spese di recupero

LE SANZIONI

Se l'ente locale decide di non pagare la fattura di 500mila euro per non infrangere il tetto di spesa, deve versare all'impresa interessi per 40,750 euro all'anno, oltre a 40 euro di indennizzo

Nota: (*) non sono disponibili i dati delle Province; (**) dato a ottobre 2013; (***) solo Comuni oltre 5mila abitanti
Fonte: elaborazione Il Sole 24 Ore su circolare Ragioneria n. 6/2014 e dati Ance



Peso: 1-4%,9-36%

Lunedì 23 Giugno 2014 Politica Pagina 4

Crocetta e "Pd di Renzi" a consulto senza Raciti

Lillo Miceli

Palermo. Un incontro casuale o un vertice programmato con cura: alle ore 20 della prima domenica d'estate, mentre tutti sono distratti dalle partite della Coppa del Mondo che si gioca in Brasile, anche se non c'era in campo l'Italia? Un interrogativo che probabilmente sarà chiarito dagli eventi che seguiranno la riunione che ieri sera ha visto protagonisti: il presidente della Regione, Rosario Crocetta, il capogruppo del Pd all'Ars, Baldo Gucciardi, e il presidente della direzione regionale del partito, Giuseppe Lupo. Assente, invece, benché la sua presenza fosse prevista, Davide Faraone, unico siciliano componente la segreteria nazionale e renziano di ferro. Tutti si riconoscono in quello che ormai viene chiamato il PdR, Partito democratico di Renzi. Il gruppo è stato raggiunto a Tusa dal senatore Beppe Lumia, dal presidente dell'assemblea regionale del Pd, Marco Zambuto, dalla vice segretaria regionale, Mila Spicola, e dagli assessori Giuseppe Bruno e Nelli Scilabra. Per la prima volta non c'era al fianco di Crocetta il deputato dell'ex Megafono, Antonio Malafarina. Non c'era il segretario regionale, Fausto Raciti, né alcun rappresentante dell'area cuperliana. Non è difficile immaginare il motivo dell'esclusione di Raciti e dell'area politica che rappresenta. I cuperliani, come è noto, sono rimasti fuori dalla giunta dopo il rimpasto dei mesi scorsi e adesso insidiano Crocetta con la richiesta di un nuovo rimpasto di giunta.



Ufficialmente, secondo le poche indiscrezioni filtrate, si sarebbe parlato delle riforme che il governo regionale intende attuare, a cominciare da quella della Formazione professionale che dovrebbe «rivoluzionare» il sistema; del disegno di legge di variazioni di bilancio che inizierà l'iter parlamentare martedì mattina in commissione Bilancio dell'Ars. Nel pomeriggio, Palazzo dei Normanni chiuderà i battenti per consentire ai deputati di vedere in tv la partita della nazionale italiana che si giocherà la qualificazione contro l'Uruguay.

Ma a guardare bene, attorno al desco di Crocetta, c'erano i rappresentanti delle anime del Pd che, in teoria, rappresenterebbero la maggioranza del partito siciliano. Raciti fu eletto, come si ricorderà, perché Crocetta e Faraone decisero di sostenerne la sua candidatura a cui si oppose Giuseppe Lupo che si sentì tradito da Faraone dopo avere sostenuto alle primarie di dicembre, con l'area «Dem», la candidatura di Matteo Renzi.

Lupo, nonostante la maggior parte del Pd siciliano appoggiasse Raciti, ottenne circa il 33% dei consensi. Consensi che adesso potrebbero tornare utili per creare nuovi equilibri nel partito. Ciò non significa che verrebbe messa in discussione, almeno nell'immediato, la segreteria di Raciti. Però, sarebbe un segnale inequivocabile per il giovane segretario che nei prossimi giorni dovrebbe incontrare il vice segretario nazionale, Lorenzo Guerini, per informarlo della situazione siciliana. Che non ha fatto alcun passo in avanti dopo l'incontro del Nazareno delle scorse settimane.

D'altronde, il presidente della Regione ha dato ampia disponibilità per un confronto politico sulle

cose da fare, ma è sempre stato restio ad accettare la richiesta di un nuovo rimpasto di giunta. «Non mi possono chiedere - ha più volte ripetuto Crocetta - di fare un rimpasto ogni tre mesi, c'è bisogno di stabilità».

Illuminante la dichiarazione rilasciata in mattinata dalla vice segretaria, Mila Spicola, fedelissima di Faraone: «Per quel che mi riguarda eventuali dissensi matureranno non nella composizione o ricomposizione della giunta, anche se comprendo come tale tema abbia una sua legittimità e importanza, ma, se ci saranno, riguarderanno il tentativo di mettere a punto la soluzione migliore, qualificante e qualificata, per i nostri ragazzi, per il loro avvenire che è, nello stesso tempo il nostro avvenire. Su questo dobbiamo distinguere correnti, partiti, giunte, assessori... ».

23/06/2014

Vincenzo Zingales

Vivendo in un periodo in cui la "dimensione panriformistica" nella quale si è immersa la politica e la classe dirigente del nostro Paese sembra assumere connotazioni e livelli pressoché ossessivi, mi sono ritrovato qualche giorno addietro a riflettere sul significato di "riforma". Per ironia della sorte, nelle stesse ore in cui mi dedicavo a tali riflessioni, apprendevo che il Consiglio dei ministri aveva deliberato la soppressione delle Sezioni staccate dei TAR.

Mettendo da parte ragioni sentimentali legate alla mia precedente attività di magistrato, mi sono messo subito alla ricerca di ragioni che potessero giustificare una scelta del genere; ma ho intuito che una simile operazione di modifica della "geografia giudiziaria" non poteva essere assolutamente sorretta da alcun serio intento riformatore, rivelandosi priva di ogni presupposto logico e teleologico necessario per far assurgere un mero "taglio lineare" di organi giurisdizionali alla dignità connessa al concetto di riforma istituzionale.

Anche senza l'ausilio dei testi classici della letteratura giuridica in materia, è agevole, invero, comprendere che si è in presenza di una di quelle frequenti vicende emblematiche con le quali si consuma la violazione del fondamentale principio costituzionale di ragionevolezza delle norme di legge.

Ora, che la prevista soppressione delle Sezioni staccate dei TAR non risponda ad alcuna effettiva esigenza di carattere economico-sociale, e quindi ad alcun interesse pubblico, costituisce una constatazione immediatamente scaturente almeno da un duplice ordine di ragioni.

È da escludere, innanzi tutto, che possa ipotizzarsi, quale "ratio" della programmata soppressione, un'esigenza di miglioramento o razionalizzazione del funzionamento della giustizia amministrativa.

Ma è anche da escludere che possa seriamente configurarsi qualsivoglia esigenza di contenimento della spesa occorrente per il funzionamento della giustizia amministrativa, tenuto conto che l'onere economico per i magistrati ed il personale amministrativo rimarrà invariato, e che il presunto risparmio del costo sostenuto per gli uffici delle Sezioni staccate verrebbe vanificato dal maggiore esborso necessario per il reperimento di sedi più ampie idonee ad accogliere il personale di magistratura e di segreteria trasferito nei capoluoghi regionali, e gli archivi delle cause pendenti e definite delle Sezioni staccate.

Se quella in esame non è quindi una riforma, non avendone i presupposti e neanche la parvenza esteriore, una siffatta immotivata sottrazione ai cittadini di presidi territoriali di giustizia amministrativa sarebbe stata probabilmente ricondotta dai vecchi studiosi del diritto amministrativo nell'area concettuale di quella peculiare figura di sviamento dall'interesse pubblico che va sotto il nome di "atto emulativo di diritto pubblico", che si concretizza allorché l'autorità, senza alcun vantaggio per la P. A., reca danno nei confronti dei cittadini e degli enti destinatari dell'atto.

Archiviati gli stimoli intellettuali rivenienti dalla letteratura giuridica, vecchie reminiscenze culturali mi suggeriscono di ricordare con amarezza che il celebre pittore spagnolo Francisco Goya intitolò una delle sue famose tavole pittoriche della serie nota come "Capricci" con

l'aforisma "Il sonno della ragione genera mostri".

23/06/2014

Vanta crediti ma è costretto a vendere casa

Antonio Carreca

Vanta crediti per circa 400mila euro eppure è costretto a vendere alcune case di proprietà per pagare tasse e contributi delle sue aziende.

La paradossale storia giunge da Acireale e vede protagonista un imprenditore del luogo, Alfio Torrisi, che in preda alla disperazione più totale lancia adesso un accorato appello e minaccia gesti eclatanti. L'uomo, 65 anni, padre di quattro figli, è amministratore unico di due società che si occupano di lavori di ristrutturazione edile e socio di altre due aziende. Conosciuto per essere stato presidente di varie associazioni onlus, già consigliere comunale ad Acicatena e candidato anche alle ultime amministrative di Acireale, Torrisi riconduce l'inizio dei suoi problemi ad una vicenda legale che, suo malgrado, ha dovuto intraprendere per recuperare parte dei crediti vantati.

Un decreto ingiuntivo presentato nel 2012 nei confronti di un'impresa di costruzione per la quale aveva eseguito dei lavori in subappalto; l'atto, compiuto per vedersi riconoscere un credito di oltre 200mila euro, si è però presto trasformato in un vero e proprio incubo. L'8 febbraio 2013 il Tribunale di Catania ha dichiarato l'esecutività del decreto ingiuntivo e il 20 maggio successivo avviava la procedura di pignoramento presso terzi. Il contenzioso a questo punto si complica, per l'opposizione della controparte e perché il giudice, rilevando la propria incompetenza rispetto al valore della causa, decideva di rimettere il fascicolo al presidente per la conseguente riassegnazione. La causa veniva quindi assegnata ad altro magistrato che ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per il 9 gennaio 2015.

«In buona sostanza - spiega il legale di Torrisi avv. Vinciprova - è come se tre udienze non ci siano mai state e tutto ricomincerà daccapo dopo quasi due anni dell'iscrizione a ruolo del giudizio di esecuzione e dopo quasi tre anni dal deposito del ricorso per decreto ingiuntivo». Intanto però le banche bloccano i fidi all'imprenditore che, per realizzare la liquidità necessaria per far fronte ai debiti contratti, si è visto costretto a vendere alcuni appartamenti ed una villa di proprietà. «Inoltre - spiega - la mia attività è bloccata perché non posso più operare dal punto di vista economico. Non posso eseguire lavori nuovi e ottenere appalti con gli enti pubblici e privati in quanto, non potendo pagare ai dipendenti i contributi previsti (Inail, Inps, Cassa edile) non riesco ad avere il Durc (documento unico di regolarità contributiva) necessario per partecipare alle gare e aggiudicarmi gli appalti. Sono ormai con le spalle al muro - continua l'uomo - e nella mia condizione ci sono anche tanti imprenditori. Chiedo pertanto che la questione venga attenzionata dalla Prefettura in modo intanto da sbloccare il contenzioso legale».

Torrisi, diabetico e con diversi altri problemi di salute, minaccia di avviare lo sciopero della fame se non riuscirà in breve tempo ad ottenere risposte concrete e non esclude altre clamorose azioni di protesta.

«Non posso certo andare a rubare - dice - ma qualcuno mi deve pur aiutare a vedermi riconosciuti i miei diritti».

23/06/2014

Lunedì 23 Giugno 2014 Prima Catania Pagina 13

Auto-ariete. Per 3 volte in 2 mesi presa di mira stazione di servizio in via Passo Gravina. Lo sfogo del titolare

«Un'altra spaccata, ma lo Stato dov'è?»

vittorio romano

«Paghiamo mille balzelli e la pressione fiscale è alle stelle in questo Paese, ma lo Stato ricambia infischendosi della nostra sicurezza, si guarda bene dal proteggerci contro i delinquenti che, nel 90% dei casi, riescono a farla franca ogni volta che commettono un illecito, mentre quando vengono arrestati dalle forze dell'ordine, due giorni dopo sono di nuovo a piede libero. Stando così le cose, l'unica soluzione sarebbe quella di chiudere baracca e burattini e aprirsi un'attività all'estero».



Lo sfogo è del signor Carmelo Viglianisi, titolare di una stazione di servizio Esso nella parte alta di via Passo Gravina, sulla carreggiata che scende verso la città. Ieri, intorno alle 6 del mattino, per la terza volta in due mesi, un'auto-ariete ha sfondato, al terzo tentativo, la saracinesca e la vetrina di un ingresso secondario dell'edificio. I malviventi, erano in quattro e sono stati ripresi dalle telecamere della videosorveglianza, hanno fatto tutto in pochissimi minuti: dopo essere riusciti a entrare nel negozio del distributore con tutta la macchina, un grosso Suv, hanno arraffato tutti i pacchetti di sigarette esposti, per un valore di circa 10.000 euro, e poi, a bordo della stessa auto, si sono dileguati. «Sono sicuro - riprende Viglianisi, che esclude categoricamente possa trattarsi di racket delle estorsioni - che i tre colpi sono opera degli stessi malviventi. Anche se questa volta, a differenza delle prime due, hanno agito in quattro anziché in tre. L'allarme, scattato in tempo reale, mi ha consentito di chiamare subito la polizia, che è arrivata dopo pochi minuti dall'accaduto. Ai poliziotti ho consegnato, come sempre, il filmato delle telecamere a circuito chiuso. Ma sono sicuro che anche stavolta non servirà a nulla. Questi delinquenti agiscono col volto coperto, con delle tute che li coprono dalla testa ai piedi e utilizzano auto rubate».

Il titolare della stazione di servizio è convinto che i malviventi agiscano con un palo che sorveglia la strada. «Se fossero da soli non potrebbero agire così tranquillamente. Dev'esserci qualcuno che li rassicura, che dice loro che nessuna auto di polizia o carabinieri sta passando in quel momento».

L'ultima "spaccata" in città risale alla settimana scorsa, quando un'auto-ariete prese di mira, per la terza volta in pochi mesi, un negozio di scarpe e accessori in piazza Ludovico Ariosto. In quell'occasione Confcommercio denunciò «l'impennata di un fenomeno che ha ripreso vigore negli ultimi 6 mesi» e chiese alle istituzioni, per bocca del suo vicedirettore, Francesco Sorbello, «maggiori controlli del territorio, soprattutto la notte».

23/06/2014